



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 5
Servizi di Ingegneria di competenza regionale e per gli Enti Locali
(per le province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)
Via Munter n. 21 – 90145 – Palermo

Stazione Appaltante: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Oggetto: “Campofelice di Fitalia (Pa) – Lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi della Strada Intercomunale n. 30 - Importo complessivo dei lavori € **828.593,72**.”

CUP: D67H15000640002 CIG: 9247038129

Cod. Caronte: 28683

**DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 1 DEL 22.06.2022**

N. 473/2022 del 11/7/2022

<<<>>>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Determina a contrarre n. 342 del 30.05.2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Pirrello, a procedere all'affidamento dei lavori “*Campofelice di Fitalia (Pa) – Lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi della Strada Intercomunale n. 30*”, CUP: D67H15000640002 – CIG: 9247038129 – Cod. Caronte 28683, per un complessivo importo di €. 1.100.000,00 di cui €. 815.968,38 per lavori a base d'asta, €. 12.625,34 quali oneri di sicurezza ed €. 271.406,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con l'adozione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., con consultazione di almeno 15 (quindici) operatori iscritti all'albo delle Imprese di fiducia

(Elenco OO.EE.) – Cassetto delle Imprese di cui al decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 14/Gab del 25.03.2021, in possesso della qualificazione SOA, Categoria OG3 – Classifica III o superiore;

- che con lettera prot. n. 80542 del 31.05.2022, il R.U.P. ha invitato con il metodo dell'estrazione n. 15 (quindici) operatori iscritti all'albo delle Imprese di fiducia (Elenco OO.EE.) – Cassetto delle Imprese della Regione Siciliana, in possesso della qualificazione SOA, Categoria OG3 – Classifica III o superiore.

Considerato:

- che sono pervenute in Piattaforma SITAS e-procurement entro il termine perentorio della scadenza di presentazione delle offerte fissata per il giorno 20 giugno 2022 ore 13:00, solamente n. 9 (nove) offerte da parte degli OO.EE. rispetto ai 15 invitati;
- che la procedura di gara del succitato intervento è stata compiutamente espletata attraverso la Piattaforma telematica SITAS e-procurement e che l'esito della stessa è riportato nel Verbale della Commissione di gara – Adozione proposta di aggiudicazione n. 1 del 22.06.2022.

Visti e richiamati:

- la nota prot. n. 92433 del 27.06.2022 con il quale il R.U.P., ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ha comunicato all'aggiudicataria, l'esito della procedura di gara di cui all'oggetto nella quale è risultata 1^a classificata l'impresa Palazzolo Costruzioni srl – Via Principe di Castelnuovo, 5 – 90047 Partinico (PA) – C.F./P. IVA 03897780825, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 21,4344% pari ad un importo di aggiudicazione di €. 653.695,79;
- l'invito del 28.06.2022 assunto al protocollo in entrata del Dipartimento Regionale Tecnico con n. 94204 del 30.06.2022 dello Studio Legale Caruso che ha dichiarato di agire in difesa, in nome e per conto dell'Impresa Amato Mario (P.I. 01020680888), con sede legale in via Etnea n.33/D – Roccazzo (RG), O.E. invitato alla gara di cui all'oggetto, che ha chiesto l'annullamento in autotutela del Verbale n. 1 del 22.06.2022 della Commissione di gara in quanto quest'ultima, nel calcolare la soglia di anomalia, ha tenuto conto di applicare l'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale n. 13/2019, articolo però dichiarato dalla Corte Costituzionale illegittimo con sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021, anziché applicare il calcolo previsto dall'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Accertato:

- che per mera distrazione la Commissione di gara ha dimenticato di togliere la spunta dalla casella “**Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019**” sulla Piattaforma SITAS e-procurement come di seguito si evidenzia nell'immagine:

Calcolo della soglia di anomalia completato.	
Codice gara	G01139
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	Si
Escl. automatica offerte anomale?	Si (nei casi previsti)
Sintesi aggiudicazione	
Numero offerte valide	9
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	7
Media delle offerte	-25,246528571 %
Somma ribassi offerte mediate	-176,7257
Soglia di anomalia	-23,479271571 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata con DL 76/2020(semplificazioni): procedura sottosoglia e numero offerte ammesse inferiore a 10

Considerato:

- che l'art. 4 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 ormai abrogato, prevedeva, infatti: *“la soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali”*;
- che in ragione dell'illegittima costituzionalità dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, è obbligatorio l'applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che recita testualmente:
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);*
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”*

Ritenuto:

- giustificato ed ammissibile per le motivazioni di cui sopra, l'invito dello Studio Legale Caruso che dichiara di agire in difesa, in nome e per conto dell'Impresa Amato Mario (P.I. 01020680888), con sede legale in via Etnea n.33/D – Roccazzo (RG), di annullare in autotutela il Verbale n. 1 del 22 giugno 2022 della Commissione di gara in quanto, nel calcolare la soglia di anomalia quest'ultima ha tenuto conto di applicare l'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale n. 13/2019, articolo dichiarato dalla Corte Costituzionale illegittimo con sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021, anziché applicare il calcolo previsto dall'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Considerata:

- l'urgenza di far eseguire i lavori di cui all'oggetto, per il cui affidamento si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante la consultazione di 15 (quindici) operatori economici, alla quale hanno risposto n. 9 (nove) operatori, tutti ammessi a partecipare.

Tenuto conto:

- che in questa fase, la Stazione Appaltante non ha proceduto ad emettere alcun decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione e che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stessa da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici.

Visto:

- l'art. 21-nonies, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone *"che è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*.

Accertato:

- che questa Stazione Appaltante può procedere legittimamente all'annullamento in autotutela del Verbale della Commissione di gara n. 1 del 22 giugno 2022, in quanto a quest'ultima non è inibito l'utilizzo di tali poteri, che le sono riconosciuti dall'ordinamento non solo ai sensi dell'art. 21nonies della Legge n. 241/1990, bensì, più in generale, alla luce dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e corretto svolgimento del procedimento.

Ritenuto:

- pertanto corretto ed opportuno procedere, ai sensi dell'art.21 nonies, comma 2 della legge n. 241/90, all'annullamento in autotutela del Verbale della Commissione di gara n. 1 del 22 giugno 2022 in quanto, per il calcolo della soglia dell'anomalia, non si è applicato il metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Considerato:

- che è necessario riconvocare la Commissione di gara nominata con determina n. 391 del 20.06.2022, affinché quest'ultima provveda, attraverso la Piattaforma SITAS e-procurement, all'annullamento del calcolo di aggiudicazione e provveda a determinare la nuova soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, conseguentemente, alla nuova proposta di aggiudicazione.

Per le motivazioni di cui sopra, premesso, considerato, visto, tenuto conto, ritenuto e accertato

D E T E R M I N A

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, di procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2 della Legge n. 241/1990, all'annullamento in autotutela del Verbale della Commissione di gara n. 1 del 22 giugno 2022 in quanto, per la determinazione

della Soglia dell'anomalia, non è stato applicato il metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2 bis Del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- Art. 2** Invita il Presidente della Commissione di gara, Geom. Francesco Carollo, a riconvocare la stessa Commissione affinché provveda, attraverso la Piattaforma SITAS e-procurement, all'annullamento del calcolo di aggiudicazione, proceda a determinare la nuova soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, conseguentemente, avanzare la nuova proposta di aggiudicazione.
- Art. 3** La presente determina sarà inserita nella Piattaforma SITAS e-procurement e recapitata agli OO.EE., inoltre sarà pubblicata nell'apposita pagina dedicata a "bandi e gare d'appalto" del sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'articolo 68, comma 5 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Pirrello)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Pirrello', written over a horizontal line.